

C.P. n. 55/2012/2/2014

RG 18265/15

DECRETO 17/15

CRON. 2051/15

REP.

## TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. G. Russo	Presidente
Dott. M. Vannucci	Giudice
Dott. F. Miccio	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,

letto il ricorso per omologazione della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale depositato dalla società Unopiù s.p.a.,

dato atto che la sede legale della società è in Roma, e dunque sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale,

dato atto che, prima dell'ammissione, la società era stata convocata per chiarimenti all'udienza del 29.10.2014 ed aveva provveduto, ed aveva provveduto *medio tempore* ad apportare modifiche alla proposta in data 24.10.2014, asseverate con relazione integrativa ex art. 161, comma 3, l.f. datata 23.10.2014,

dato atto che la società è stata ammessa al concordato preventivo giusto decreto collegiale del 10.11.2014, con conferma quale commissario giudiziale del Prof. A. Di C. già nominato nella fase c.d. preconcordataria,

dato atto che, come può evincersi dalla nota del commissario giudiziale di seguito riportata per estratto, la votazione ha permesso il raggiungimento delle maggioranze di legge, e ciò in quanto:

1. i voti favorevoli alla proposta di concordato sono pari a € 9.914.776,42 (€ 868.483,28 + € 9.046.293,14) che superano la maggioranza dei crediti ammessi al voto pari a € 8.848.672,64 (€ 17.697.345,26 / 2 + 0,01).

2. i voti favorevoli alla proposta di concordato in ciascuna classe sono pari a:

- Classe A - Debito funzionale strategico € 818.526,02 (€ 33.814,84 + € 784.711,18) che supera la maggioranza dei crediti ammessi al voto pari a € 409.263,02 (€ 818.526,02 / 2 + 0,01);
- Classe B - Debito funzionale chirografario € 3.801.621,25 (€ 187.357,54 + € 3.614.263,71) che supera la maggioranza dei crediti ammessi al voto pari a € 2.052.781,90 (€ 4.105.563,78 / 2 + 0,01);
- Classe C - Creditori bancari chirografari € 3.006.516,80 (€ 647.310,90 + € 2.359.205,90) che è inferiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto pari a € 5.242.571,57 (€ 10.485.143,11 / 2 + 0,01);
- Classe D - Debito verso controllate € 2.288.112,35 che supera la maggioranza dei crediti ammessi al voto pari a € 1.144.056,19 (€ 2.288.112,35 / 2 + 0,01).

A

*Pertanto si riscontra la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi”;*  
dato atto che, comunicata ai creditori dissenzienti la fissazione dell’udienza per l’omologazione,  
non risulta essere stata presentata alcuna opposizione,  
osserva e provvede nei termini di seguito indicati.

\*\*\*

1. La genesi della proposta concordataria.

Come descritto nel ricorso, la società proponente il concordato – avente quale socio unico la società di diritto lussemburghese Unplus sarl – è leader a livello nazionale ed internazionale nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di arredamenti da esterni; possiede inoltre negozi - gestiti direttamente o in franchising - in varie parti d’Europa oltre che in Marocco e vanta partecipazioni in società del gruppo aventi sede in Francia, Spagna e Germania.

A far data dalla crisi finanziaria del 2008 la società ha conosciuto una netta diminuzione di ordinativi e di vendite, con riduzione del fatturato (dal 2007 al 2010) nella misura del 36,5 %; per tale ragione predisponendo nel 2009 un piano attestato ex art. 67 l.f. e, a causa di un ulteriore calo di fatturato subito nel 2010 (che poneva la società nella condizione di cui all’articolo 2447 c.c.) un accordo ex art. 182 *bis* omologato dal Tribunale, che si innestava in un piano industriale per il quadriennio 2012-2016 nell’ambito del quale venivano erogati finanziamenti prededucibili ex art. 182 quater l.f. per euro 3.700.000,00.

Pagati i creditori estranei, le aspettative di un mantenimento, quanto meno, dei livelli di fatturato previste nel piano industriale alla base dell’accordo ex art. 182 *bis* venivano, tuttavia, tradite, con ricavi inferiori di circa 9 milioni di euro rispetto alle attese, specialmente per i deludenti risultati in Spagna e Francia; nonostante ulteriori interventi volti ad ottimizzare i costi anche nel 2013 il fatturato proseguiva a diminuire (cfr. tabella a pag. 15) e la società si determinava, con l’aiuto di un *advisor*, a ricercare un investitore interessato a sottoscrivere un aumento di capitale.

Dopo avere a lungo trattato in esclusiva con altro investitore, veniva sottoscritto un contratto di investimento con Bioera s.p.a., società quotata al mercato telematico azionario interessata ad acquisire una partecipazione di controllo in Unopiù nell’ambito di un concordato preventivo in continuità “pura” (ossia senza cessione di azienda a terzi, e con investitore già individuato); si è così giunti alla definitiva predisposizione della proposta e del piano - contenente anche le specifiche previsioni di cui all’articolo 186 *bis*, comma 2, in termini, di costi, ricavi e risorse finanziarie con relativa attestazione speciale – nei termini di seguito descritti.

\*\*\*

2. Il contenuto della proposta concordataria.

La proposta di concordato rivolta ai creditori, come modificata in data 24.10.2014, ha il seguente contenuto (specificamente indicato come obbligazione di risultato e non di mezzi, ossia non dipendente dall'andamento della società):

- Previsione di pagamento al 100 % delle spese di procedura entro 60 giorni dall'omologazione;
- Previsione di pagamento al 100% dei crediti privilegiati generali e speciali entro 60 giorni dalla cessione dell'immobile (posto immediatamente in vendita dopo l'omologazione) e comunque entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione ove entro detta data l'immobile non sia stato venduto ovvero entro la successiva data di esigibilità del credito se non esigibile (come il tfr);
- Previsione di pagamento dei crediti bancari assistiti, oltre che da ipoteca sull'immobile, pegno su marchi e privilegio speciale ex art. 46 d. lgs 385/93 su attrezzature (incapiente giusta perizia in atti) anche da prededuzione ex art. 182 quater l. fall. (pari a circa 2 milioni di euro in linea capitale oltre interessi) di cui all'elenco *sub* parte 5 dell'allegato 20, entro 60 giorni di calendario dalla vendita dell'immobile e comunque non oltre un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione ove entro detta data l'immobile non sia stato venduto;
- Previsione di pagamento dei crediti bancari assistiti da ipoteca sull'immobile, pegno su marchi e privilegio speciale ex art. 46 d. lgs 385/93 su attrezzature (incapiente, giusta perizia in atti) ad eccezione della parte di tali crediti assistita anche da prededuzione ex art. 182 quater l. fall. (pagati secondo la tempistica precedentemente indicata) di cui all'elenco *sub* parte 5 dell'allegato 20, entro 60 giorni di calendario dalla vendita dell'immobile e comunque non oltre tre anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione ove entro detta data l'immobile non sia stato venduto;
- Proposizione di transazione fiscale;
- Previsione di pagamento integrale dei creditori chirografari con prededuzione (indicati in all. 20, parte 6) ex art. 182 *quater* l.f. da effettuarsi: a) entro 60 giorni di calendario dalla cessione dell'immobile, immediatamente posto in vendita a seguito dell'omologazione; b) in ogni caso, non oltre un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione ove entro tale data l'immobile non sia stato venduto;
- Previsione di pagamento dei creditori chirografari distinti in 4 classi:
  - 1) fornitori strategici (indicati nella parte 1 dell'allegato 20) per i quali si prevede il pagamento dei crediti nella misura del 60% entro 60 giorni di calendario dalla cessione



dell'immobile e comunque non oltre un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, se entro detta data l'immobile non sia stato venduto;

- 2) altri chirografari (indicati nella parte 2 dell'allegato 20) per i quali si prevede il pagamento dei crediti nella misura del 10% nella data più lontana tra la loro originaria data di scadenza; la data che cade entro 60 giorni di calendario dalla cessione dell'immobile; la data che cade un anno dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologazione ove entro della data l'immobile non sia stato venduto;
- 3) bancari chirografari (indicati nella parte 3 dell'allegato 20) per i quali si prevede il pagamento nella misura del 10% entro 60 giorni di calendario dalla cessione dell'immobile e comunque non oltre tre anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, se entro detta data l'immobile non sia stato venduto;
- 4) società controllate estere (indicati nella parte 4 dell'allegato 20) per i quali si prevede un pagamento postergato se ed in quanto residuino proventi derivanti dalla cessione dell'immobile una volta soddisfatti integralmente tutti gli altri debiti concordatari nella misura prevista nella proposta concordataria. In ogni caso il pagamento non potrà eccedere il 10% dei rispettivi crediti; una eventuale ulteriore eccedenza rimarrà a beneficio della società. Le citate società estere hanno già preventivamente reso il loro assenso al trattamento postergato dei loro crediti, anche in ragione dell'impegno dell'investitore a far fronte ad eventuali loro necessità finanziarie non risolvibili da parte della capogruppo Unopiù.

E' inoltre previsto che in relazione a tutti i crediti chirografari operi un termine di tolleranza di 60 giorni rispetto a ciascuna scadenza entro il quale non potranno essere attivate azioni cautelari, esecutive o altro, con sospensione del decorso degli interessi di mora.

\*\*\*

### 3. Il piano concordatario

La proposta di concordato è sorretta da un piano concordatario che prevede, accanto all'ingresso del nuovo socio Bioera nella compagine sociale, la continuità aziendale "pura"; viene espressamente indicato che i creditori non vengano, in linea di principio, pagati con gli utili derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale, bensì con quanto ricavato:

- a) dalla cessione dello stabilimento produttivo in Soriano al Cimino a terzi (per un corrispettivo minimo atteso di euro 14,3 mln.) con impegno del socio di controllo Bioera a prevedere che Unopiù continui a condurlo in locazione per almeno sei anni su richiesta dell'acquirente. Ai fini della liquidazione del bene, sulla premessa della impossibilità giuridica



di nominare un liquidatore giudiziale in un concordato in continuità pura, viene indicato il nominativo del dott. Luca S... quale professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 incaricato di porre in essere la procedura competitiva di vendita dell'immobile;

b) dall'aumento di capitale sostenuto (secondo due modalità alternative a scelta di Unopiù) da Bioera per 4 mln. di euro, da realizzarsi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Si prevede, in ogni caso, che sino al 31.5.2016 possa generarsi una cassa pari a 5,3 mln di euro, anch'essa utilizzabile per effettuare i pagamenti previsti nel piano. Bioera si è inoltre impegnata, oltre che a tenere ferma l'offerta sino al 30.6.2015, anche a coprire eventuali passività patrimoniali che dovessero realizzarsi nel periodo intercorrente tra la data di deposito della domanda e sino alla data di omologazione del concordato.

\*\*\*

4. L'ambito cognitivo del Tribunale in sede di omologazione del concordato.

Premesso il raggiungimento delle maggioranze di legge (sia generale che delle classi) e l'assenza di alcuna opposizione all'omologazione, occorre comunque verificare, anche d'ufficio, (giusta Cass. S.U. n. 1521/2013 e Cass. 6.11.2013 n. 24970): 1) se la proposta di concordato sia giuridicamente fattibile (infattibilità che ricorre ove vi siano motivi in diritto ostativi, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); 2) l'effettiva idoneità della proposta a non vanificare la causa della procedura, ossia a consentire un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari: in altri termini, secondo la Suprema Corte il Tribunale è chiamato ad intervenire ogni qual volta riscontri "l'assoluta impossibilità di realizzazione" del piano e, dunque, anche della proposta quale circostanza suscettibile di determinare un deficit causale della procedura.

Una successiva pronuncia del Supremo Collegio ha ulteriormente chiarito, nel solco della citata Cassazione a S.U., che "il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti" (Cass. Sez. 1, 9.5.2013 n. 11014); in precedenza si era nella medesima direzione affermato che nel concordato con cessione dei beni senza impegno al pagamento di una determinata percentuale "unico obbligo assunto dal debitore è quello di porre a disposizione dei creditori i beni liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione ovvero ne alterino in modo sensibile il valore, spettando ai creditori, che ne condividano la valutazione, accettare il rischio di un diverso esito



della liquidazione stessa, comparandone la complessiva convenienza sulla base delle alternative praticabili" (Cass. 23.6.2011 n. 13817).

Ancora più di recente, ed in continuità con il citato indirizzo la Suprema Corte ha affermato che mentre "il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato"; di conseguenza vi è un solo "profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta" (Così Cass. 6.11.2013, n. 24970, che ha ritenuto nel caso concreto inidonee a palesare la manifesta irrealizzabilità del piano e a giustificare l'intervento officioso del tribunale, sostanziandosi in rilievi valutativi e prognostici, situazioni quali la mancanza di apporto di nuova finanza da parte delle banche in epoca successiva all'omologa; il "deficit" patrimoniale registrato dal debitore con conseguente totale perdita del capitale; la mancanza di garanzie di vendita degli immobili; la mancanza di copertura del fabbisogno concordatario con le risorse previste dal piano). e, dunque, conforme anche Cass. 22.5.2014 n. 11423:

Nella medesima direzione, da ultimo infine, anche Cass. 23.5.2014 n. 11497, che ha riaffermato i medesimi principi cassando la sentenza di merito che aveva, tra le varie ragioni, ritenuto l'infattibilità del piano per l'inattendibilità della valutazione degli immobili promessi in vendita, in quanto collocati in zona agricola, affermando che la "...ritenuta inattendibilità della valutazione degli immobili in quanto situati in zona agricola, costituiscono ragioni di probabile insuccesso del concordato sulla base di valutazioni di fatto spettanti in via esclusiva ai creditori".

Nel caso di specie, premesso che non sono riscontrabili, per quanto nelle possibilità di analisi del Collegio, motivi di infattibilità giuridica del piano e della proposta, il buon esito del concordato dipende essenzialmente dai valori di liquidazione dell'immobile aziendale (dovendosi ritenere certo invece l'apporto dell'investitore Biocra in sede di aumento di capitale); a tal riguardo



il commissario giudiziale, nelle articolate relazioni ex art. 172 l.f. e, da ultimo, ex art. 180 l.f. così si esprime:

*"La proposta, per come è articolata, presenta solide basi di razionalità economica, mirante ad attenuare i riflessi dell'andamento economico congiunturale non positivo. Infatti, l'ingresso della liquidità nelle casse sociali, prevista per € 4 milioni, consente di fronteggiare le esigenze nel breve periodo, e apre scenari articolati, protesi a favorire la copertura integrale del consistente indebitamento prelatizio.*

*Sotto questo profilo occorre richiamare la circostanza per cui il valore attribuito al comparto immobiliare in garanzia è stimato capiente rispetto all'indebitamento privilegiato. I valori presentati dalla società risultano confermati dalla relazione di verifica redatta dal professionista incaricato dalla procedura. Si precisa che in sede di adunanza dei creditori è stata messa a disposizione la citata relazione di verifica della valutazione e di conformità alle disposizioni urbanistiche.*

*Le peculiarità dell'operazione, legate al contesto ambientale, al profilo dimensionale e alla congiuntura economica, potrebbero rendere necessari tempi non brevi, per addivenire alla vendita. In proposito è di tutta evidenza come, sotto il primo aspetto, l'immobile risulta ubicato in un'area di insediamento di attività economiche, ma non è a ridosso di grandissimi centri urbani. Al contempo occorre considerare che il taglio dimensionale non è di facile collocabilità sul mercato, è infatti noto che si tratta di una vasta area coperta. Infine l'andamento economico congiunturale non offre particolari stimoli a investimenti immobiliari del tipo quello in discorso. In aggiunta va considerato che un eventuale mancato utilizzo del bene (assenza di attività produttiva) faciliterebbe il degrado e farebbe perdere di appetibilità l'immobile. Qui si innesta il ragionamento della proposta concordataria a sicuro fondamento razionale, prevedere la continuazione dell'attività produttiva, in modo da consentire di innescare una sinergia a tutto vantaggio della realizzabilità dei valori: la società potrebbe vendere l'immobile e prenderlo in locazione, con pagamento di un canone adeguato. Tale ultima circostanza di sicuro agevola la dismissione, allargando il mercato dei potenziali acquirenti.*

*Insomma, le leve perché il concordato abbia successo diventano due: il valore dell'immobile, attestato dal professionista incaricato dalla società e confermato dal tecnico designato dalla procedura (vi potrebbe essere un acquirente che pensa di utilizzare l'immobile in proprio), e l'investitore finanziario, che vede nell'operazione il rendimento nel canone di locazione della Unopiù, che si impegna a condurlo. Più che sull'immobile, in questo caso l'analisi dell'acquirente si baserà sulla redditività dell'azienda, ovvero sulla capacità della stessa di*



*onorare i canoni alle scadenze. In definitiva, perché il piano abbia la doppia opzione per il successo è necessario il ritorno alla redditività della Unopiù.*

*Per quanto appena detto la proposta presenta validi elementi di razionalità economica, che possono portare alla sistemazione le partite verso i creditori privilegiati.*

*Il punto di centrale importanza, si è pure notato, risiede nella circostanza per cui il successo di tale impostazione è legato al recupero di redditività dell'azienda. Questa, come evidenziato, è un aspetto importante, ma non esclusivo: migliora la collocabilità dell'immobile sul mercato.*

*Per il ritorno alla redditività è stato presentato un piano nel quale è testualmente scritto: il piano industriale...esprime un'espansione dei ricavi facendo leva sull'attuale rete di negozi di proprietà a cui si aggiungono i canali indiretti, sia sul mercato domestico che internazionale e sulla prevista espansione su altri mercati, europei e del Far East, prevedendo altresì anche la penetrazione nel mercato statunitense a partire dal 2017-2018.*

*Lo scrivente ha attribuito il calo delle vendite, che ha connotato l'andamento aziendale degli anni passati, a circostanze legate all'azienda (prodotti offerti, prezzi praticati, concorrenza, rete distributiva...) e non all'andamento del mercato di riferimento, che anzi è risultato in lieve incremento. La circostanza è rilevante, perché l'azienda ha le possibilità, modificando i profili di criticità, di recuperare in termini di volumi di vendita. Ben si intende, che se l'andamento riscontrato fosse dipeso da una contrazione del mercato di sbocco ben più problematica si sarebbe presentata la via del recupero.*

*Sotto tale profilo il giudizio di chi scrive è che il paventato recupero delle vendite è possibile, altra cosa, beninteso, è dichiararne la realizzazione.*

*Alla luce di quanto sopra riportato lo scrivente ... ritiene che la proposta di concordato preventivo presentata dalla Unopiù S.p.A. appare, nella sua interezza, sicuramente logica e razionale, anche in considerazione del fatto che nessun'altra modalità di liquidazione può portare a risultati migliorativi, sia in relazione ai tempi sia in relazione ai costi che altra procedura necessariamente innesterebbe".*

E pertanto indubbio che la fattibilità del piano concordatario sia sottoposta ad un'alea (economica) non marginale, dipendendo (sia pure indirettamente, ossia in quanto elemento incidente sul valore di realizzo dell'immobile aziendale destinato alla vendita) dal recupero di redditività dell'impresa; i creditori, debitamente informati sul punto hanno approvato a maggioranza il concordato (ritenuto, del resto, dal commissario giudiziale percorso in ogni caso più conveniente rispetto a qualunque altra modalità di liquidazione) accettandone rischi e vantaggi, e di tale esito il Collegio non può che prendere atto.

5. La disciplina della fase esecutiva del concordato.





Come già rilevato in precedenza, le risorse destinate al pagamento dei creditori giungeranno in parte dall'aumento di capitale ed in altra, significativa parte dalla vendita, con procedura competitiva, del cespite aziendale.

La società ricorrente assume come non necessaria la nomina di un liquidatore, trattandosi di concordato in continuità c.d. pura; aggiunge che la società si impegna, per trasparenza, ad affidare la procedura di vendita al dott. S. P. N., in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, con oneri a carico del socio Bioera.

La tesi della ricorrente necessita di essere approfondita, al fine di verificare quale normativa trovi applicazione al caso di specie e come debba essere conseguentemente regolata la fase esecutiva del concordato.

Non vi è dubbio che ci si trovi in presenza di un concordato con continuità aziendale, in quanto il piano concordatario prevede la prosecuzione dell'attività di impresa in capo alla stessa società proponente, con un socio nuovo destinato ad entrare nella società con un aumento di capitale (si tratta, all'evidenza, della prima delle tre fattispecie di concordato in continuità aziendale previste dall'articolo 186-bis l.f.); questa tipologia concordataria, in linea di principio, non richiederebbe la nomina di un liquidatore non contemplando, di regola, alcunché da liquidare, atteso che presuppone la conservazione dell'azienda in capo alla stessa debitrice.

Nel caso di specie, tuttavia, è altresì prevista la cessione a terzi mediante procedura competitiva dell'immobile (stabilimento) nel quale l'impresa viene esercitata (eventualità espressamente consentita, del resto, dallo stesso articolo 186-bis l.f. nella parte in cui contempla la possibilità della liquidazione dei beni non più funzionali all'esercizio dell'impresa).

Al di là della terminologia utilizzata nella proposta e nel piano di concordato (parte ricorrente ha sempre e solo fatto riferimento al piano concordatario in termini di concordato in continuità, senza mai utilizzare la dizione della cessione ai creditori) ciò che non sembra possibile evitare, in tutti i casi nei quali il piano concordatario poggia, in tutto od in parte, sulla offerta ai creditori del patrimonio (o di una parte di esso) per un successiva alienazione con procedura competitiva è la sua qualificazione (o riqualificazione, comunque di competenza del Tribunale) in termini di concordato con cessione ai creditori, ossia di messa a disposizione di uno o più beni in favore dei creditori perché venga liquidato con procedura competitiva.

In altre parole, ogni qual volta il piano concordatario preveda – anche - la liquidazione di beni aziendali non già secondo lo schema del concordato c.d. "chiuso" (strumento di esitazione dei beni parimenti ammissibile e contraddistinto dalla predeterminazione sia dell'acquirente che del prezzo di vendita) ma secondo una procedura competitiva, quel piano non può non essere ricondotto, contenendone tutti gli elementi – anche - nello schema della cessione ai creditori, traducendosi in



null'altro che nella messa a disposizione del bene in favore dei creditori affinché venga esitato: esattamente lo schema della cessione ai creditori che, come è noto, non comporta alcun immediato trasferimento di proprietà dei beni ceduti, ma l'attribuzione, in favore degli organi della procedura concordataria, della legittimazione a disporre di detti beni, risolvendosi il concordato - secondo l'insegnamento tradizionale - in un mandato irrevocabile, perché conferito anche nell'interesse dei terzi, alla loro liquidazione (cfr. *ex plurimis* Cass. 21.1.1993 n. 709; Cass. S.U. 27.7.2004, n. 14083).

Nel caso di specie ci si trova, dunque, in presenza di un piano concordatario che si può definire *misto*, in quanto evidenzia tratti sia della continuità aziendale per continuazione dell'attività in capo alla stessa proponente (schema che, in linea di principio, come detto, non richiede la nomina di un liquidatore); sia della cessione ai creditori con riferimento alla liquidazione mediante procedura competitiva del capannone industriale (schema che, al contrario, esige la nomina di un liquidatore).

Occorre dunque chiedersi quale sia la disciplina alla quale in concreto fare ricorso: accanto, difatti, ad una ampia disciplina generale comune a tutti i tipi di concordato, la legge fallimentare conosce una disciplina speciale per l'ipotesi specifica di concordato in continuità aziendale (contenuta prevalentemente, ma non esclusivamente, nell'articolo 186-*bis* l.f.) ed una disciplina parimenti speciale, dettata dall'articolo 182 l.f., con riferimento al concordato con cessione ai creditori.

La risposta all'interrogativo può essere, ad avviso del collegio, mutuata, quanto al percorso esegetico ed applicativo da affrontare, dall'esperienza interpretativa e giurisprudenziale consolidatasi in tema di contratto misto.

In ambito negoziale, qualora ci si trovi di fronte ad un contratto contenente elementi di tipi contrattuali diversi (in ossequio al principio di autonomia negoziale di cui all'articolo 1322 c.c.) il contratto (che ha causa unica ed inscindibile) deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la «forza» del tipo o l'interesse che ha mosso le parti) salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (cfr. in tema Cass. n. 22828 del 12.12.2012; Cass. Sez. U, n. 11656 del 12.05.2008; Cass. Sez. 3, n. 13399 del 22.06.2005).

Analogamente è dunque possibile ritenere che, qualora ci si trovi di fronte ad un concordato misto (possibile e lecito in virtù del principio di atipicità del piano concordatario di cui all'articolo 160 l.f.) debba trovare applicazione la disciplina del piano concordatario prevalente, salva la

possibilità di applicazione congiunta delle due discipline ove non siano incompatibili secondo il criterio della integrazione.

Nel caso di specie la disciplina speciale del concordato con cessione ai creditori di cui all'articolo 182 l.f. (che prevede la nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori) non sembra al Collegio per nulla incompatibile con quella del concordato in continuità, ben potendo coesistere, accanto alla società proponente il concordato che continua a condurre l'azienda, la figura di un liquidatore designato dal tribunale con il compito - ben definito e circoscritto - di procedere alla vendita dei beni il cui controvalore è stato messo a disposizione dei creditori, senza assumere in alcun modo anche l'onere della gestione dell'impresa, rimessa in ogni suo profilo ai soggetti titolari secondo le regole di diritto comune.

In altre parole, la possibilità - data dall'articolo 186-bis - di proporre un concordato che si fondi sulla continuità aziendale in capo alla stessa società proponente è coniugabile con la necessità, posta dall'articolo 182 l.f., nei casi di concordato con cessione, di procedere alla nomina di un liquidatore che provveda alla realizzazione della procedura competitiva di vendita: al liquidatore ben può, dunque, essere affidato il mandato irrevocabile a vendere con procedura competitiva, in accordo col comitato dei creditori; di formare lo stato passivo e di ripartire tra i creditori quanto ricavato dalla vendita (unitamente ad eventuali risorse provenienti *altunde* - come, nella specie, dall'aumento di capitale - parimenti destinate ad essere utilizzate per pagare i creditori).

Chiarita, dunque, la possibilità di applicazione combinata della disciplina della continuità aziendale con quella della cessione ai creditori, occorre risolvere un ultimo interrogativo: dal momento che la società ha chiesto di svolgere essa stessa la liquidazione del bene, e che l'articolo 182 l.f. prevede che il Tribunale proceda alla nomina del liquidatore se il concordato "non dispone diversamente", è necessario stabilire se la citata disposizione possa essere interpretata sino al punto di consentire non solo di nominare il liquidatore indicato dalla società (possibilità ormai pacificamente riconosciuta) ma persino di non nominare, in sede di omologazione, alcun liquidatore, rimettendo direttamente alla società proponente il concordato l'onere di liquidare il bene.

La risposta a detta questione è stata, con motivazione efficace e condivisibile, offerta dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 15699 del 15.07.2011 ha, tra l'altro, osservato quanto segue: "*Il citato L. Fall., art. 182, comma 2, prevede che ai liquidatori si applicano la L. Fall., artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116, in quanto compatibili Il detto comma va esaminato congiuntamente con la L. Fall., art. 182, comma 1, che prevede che, se la proposta di concordato non dispone diversamente, il tribunale con il decreto di omologazione nomina uno o più liquidatori e determina le altre modalità di esecuzione.*"



*Da tale esame si evince che sia il liquidatore che il comitato dei creditori sono organi la cui presenza nella fase esecutiva della procedura è necessaria e non ovviabile.*

*Ciò si deduce dal fatto che il tribunale in sede di omologa deve nominare il liquidatore, se non già stabilito dalla proposta di concordato, e dal dettato normativo della L. Fall., art. 182, comma 2, che stabilisce quali sono i requisiti per la nomina del liquidatore nonché le modalità di revoca, la responsabilità ed i criteri per il compenso allo stesso, richiamando le norme relative al curatore fallimentare ed alle sue funzioni in riferimento alla procedura fallimentare.*

*A tal fine il comma in esame dispone che gli articoli richiamati "si applicano .... in quanto compatibili".*

*Tale espressione lascia intendere il carattere necessario e vincolante della nomina del liquidatore, stante la necessaria applicazione ad esso delle norme dianzi richiamate. Se l'applicazione di queste dovesse, infatti, avvenire solo nell'ipotesi in cui il detto organo fossero stato facoltativamente nominato, la norma avrebbe necessariamente previsto tale eventualità.*

*Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che la nomina del liquidatore sia comunque necessaria ai sensi della L. Fall., art. 182 e che detta nomina, se non effettuata con la proposta di concordato, spetta al tribunale con il decreto di omologazione.*

Detto, dunque, come la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sia necessaria e non ovviabile da una diversa volontà manifestata dalla debitrice, nel caso di specie non vi è motivo per disattendere la scelta del professionista operata dalla proponente, trattandosi di soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 il cui nominativo ha trovato l'apprezzamento, in uno col piano concordatario, dei creditori; le ulteriori modalità di liquidazione, non adeguatamente specificate nel piano, vengono declinate come da dispositivo. Osserva il collegio come le regole fondamentali e non derogabili non possano che essere quelle della competitività della procedura di vendita e dell'adeguatezza delle forme di pubblicità (art. 107 comma 1 l.f.): la scelta della procedura competitiva (a mero titolo di esempio: se con aggiudicazione diretta al miglior offerente ovvero con gara sull'offerta più alta; se con gara su di una offerta irrevocabile ricevuta e positivamente valutata; se con gara da svolgersi davanti ad un notaio piuttosto che nello studio del liquidatore; se valendosi anche di un *advisor* esterno, ecc.) viene in concreto rimessa alla interlocuzione tra liquidatore, commissario giudiziale e comitato dei creditori, al fine di conservare quella flessibilità che permetta in ogni momento di scegliere la modalità di esitazione più utile ed efficace.

P.Q.M.

- 1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società Unopiù s.p.a. con sede in Roma, via . . . . ., CF . . . . .;
- 2) nomina liquidatore il dott. L . . . . . G' . . . . . S . . . . .;



- 3) stabilisce che il liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni:
- a) il liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un elenco dei beni da esitare ed un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
  - b) nel dare corso a cessioni di beni in favore di terzi, il liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter* l.f. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori ed invio di informativa, circa le modalità di svolgimento della gara, al giudice delegato ed alla stessa società proponente;
  - c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione (inerenti le sole attività allo stesso demandate) il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando al contempo informazione al commissario giudiziale ed al giudice delegato;
  - d) il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
  - e) il liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
  - f) il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota semestrale;
  - g) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà un sintetico rapporto riepilogativo e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale ed a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 171, comma 2, l.f.;
  - h) il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
  - i) il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
  - j) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;
  - k) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;



- l) Il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate (unitamente a quelle messe a disposizione dalla società in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni) non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale; il piano di riparto dovrà essere comunicato anche al giudice delegato;
- m) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;
- n) riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento, compresa la nomina del comitato dei creditori.

Roma, 20/4/2015

Il Presidente



IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITARIO DI CANCELLERIA



22 APR. 2015

Il Giudice Delegato  
Marta Capriani

